

Deliberazione N. 133 Del 28/11/2014	Oggetto:	ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE G.C. N. 126 DEL 20.11.2014 E LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2014 PARTE VARIABILE
--	-----------------	---

L'anno , il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 10,00 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
CUGUSI FRANCO	SINDACO	SI
MOI ANDREA	ASSESSORE	SI
PILIA LUIGINA	ASSESSORE	NO
SORU GIOVANNI	ASSESSORE	SI
LAI LUIGI	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 4

Totale Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 126 del 20.11.2014 con la quale si davano gli indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2014 parte variabile e constatato che nella stessa si sono sbagliati gli importi stabiliti;

CONSIDERATO opportuno annullare interamente tale deliberazione e provvedere con la presente a rideterminare le linee guida per la costituzione del salario accessorio parte variabile anno 2014:

VISTO il CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali ed in particolare gli articoli 31 e 32 del medesimo che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

DATO ATTO che il fondo per il salario accessorio, di cui al punto che precede, composto da una parte stabile e da una variabile, quantificate sulla base delle norme contrattuali e di legge vigenti, deve essere quantificato annualmente dagli enti;

CONSIDERATO che per la parte stabile le risorse vengono confermate di anno in anno con le stesse caratteristiche e con le modifiche derivanti dalle disposizioni contrattuali per cui i relativi adempimenti sono demandati al Responsabile competente in materia;

RILEVATO, invece, che le risorse variabili sono integrate annualmente (art. 31 c.3 – CCNL 22.01.2004) in relazione alla disciplina contrattuale vigente e nel rispetto dei criteri prescritti;

VISTO il CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto il 1/4/1999;

VISTI i seguenti CCNL sottoscritti il:

- 14/09/2000;
- 05/10/2001;
- 22/01/2004;
- 09/05/2006;
- 11/04/2008;
- 31/07/2009;

RICHIAMATI il:

- D. Lgs. 267/2000;
- D. Lgs. 165/2001;
- D. Lgs. 150/2009

VISTO in particolare l'articolo 5 del citato CCNL 1/4/1999 che disciplina tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo

LETTO l'artt. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 che, con riferimento all'obiettivo del contenimento delle spese da parte della finanza pubblica, tra l'altro, ridefinisce la consistenza del Fondo per le politiche di sviluppo stabilendo che *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011 avente ad oggetto: *“Applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010 n. 122, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*.

VISTA la circolare del 2 maggio 2012, n. 16 del ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda la redazione del conto annuale del personale che fornisce diversi chiarimenti sulla costituzione del fondo anno 2011

CONSIDERATO:

- che ai sensi del citato art. 5 del CCNL le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

- che il CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, ha introdotto in materia di risorse decentrate una distinzione tra parte stabile e parte variabile;

RICHIAMATO l'art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004 testualmente recita: *“Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000; art. 32, comma 6, del presente CCNL.”*.

VISTO che al riguardo l'ARAN ha avuto modo di precisare quanto segue:

.....omissis

3. La quantificazione delle risorse decentrate.

Prima di affrontare la contrattazione, l'ente deve procedere alla quantificazione delle risorse decentrate secondo le indicazioni dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004.

*La quantificazione delle risorse, in quanto tale, non è materia di contrattazione, ma spetta in via esclusiva all'ente; non si può tuttavia impedire al sindacato di chiedere una verifica del procedimento di calcolo seguito, visto che una quantificazione delle risorse errata, in un senso o nell'altro avrebbe sicure ripercussioni sulle scelte negoziali. Le risorse decentrate devono essere quantificate **annualmente** dagli enti (art. 31, comma 1, CCNL 22/1/2004); con effetto dall'anno 2004, devono essere rispettati i criteri definiti dal nuovo CCNL. La nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie.(cfr. ARAN “Contrattazione decentrata integrativa nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali – Orientamenti e consigli per i datori di lavoro e le delegazioni trattanti di parte pubblica”);*

PRESO ATTO che in sede di Bilancio di previsione 2014 sono state espressamente previsti idonei stanziamenti destinati al finanziamento del fondo per salario accessorio sia di parte stabile che di parte variabile;

CONSIDERATO che l'entità delle risorse stabili, destinate alla trattativa decentrata per l'annualità 2014 sono state quantificate con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 22 del 19.05.2014 (R.G. 194 del 19.05.2014);

RITENUTO, al fine dell'avvio della trattativa per l'utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio annualità 2014, di dover quantificare l'ammontare delle risorse variabili;

DATO ATTO che la quantificazione delle risorse decentrate avverrà nel rispetto di quanto indicato all'art. dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122;

VISTO l'articolo 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999 il quale stabilisce che *“in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 97, esclusa la quota relativa alla dirigenza”*;

DATO ATTO dell'intendimento di confermare l'iscrizione nel fondo dell'anno 2014 dell'importo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, con la specificazione che tale somma potrà destinarsi alla parte variabile in contrattazione decentrata solo previo accertamento del nucleo di valutazione dei presupposti per la conferma;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, relativamente alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di annullare la propria deliberazione n. 126 del 20.11.2014;

Di fornire indirizzi per l'integrazione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, annualità 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004 - risorse variabili come di seguito indicato:

1. Entrate conto terzi (art. 43 L. 449/97)

- Risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (compensi ISTAT), da eventualmente ridefinire ad esaurimento delle attività censuarie pari attualmente a **€45,41**;
- Rimborso elettorale da parte di Enti terzi – Art. 15 comma 1 – lettera K pari a **€ 3.424,05**

2. Quote per la progettazione:

- Risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (incentivo di cui all'art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 ex incentivo Merloni), allo stato quantificati in **€ 1.484,00** ed evidenziati nell'allegato n. 2/2014 del fondo parte variabile predisposto dal Responsabile dell'ufficio tecnico e sottoscritto dal Responsabile del servizio finanziario per la copertura finanziaria;

Si precisa che quelle sopra riportate sono risorse auto-alimentate e non sono computate ai fini del rispetto del limite di spesa del personale, giusto Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Liguria n. 8/2010 e della Sezione Veneto 57/2010. Si tratta di risorse che costituiscono, comunque, trattamento accessorio ma che di fatto non devono essere contrattate con le parti sindacali;

3. Art. 15 comma 1 lett. k) CCNL 1/4/1999:

- Quant'altro proveniente da leggi specifiche;
- **€ 848,69**, liquidati dal Comune di Tortolì per il Punto Unico di Accesso P.U.A. (AL NETTO dei contributi carico ente)
- **€ 1.581,71 pari allo 0,65% del monte salari 1997- (pari a € 2.430,40 meno la somma relativa al PUA)**, Art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999, *(ove sussiste la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all'1.2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997)* con la specificazione che tale somma potrà destinarsi alla parte variabile in contrattazione decentrata solo previo accertamento del nucleo di valutazione dei presupposti per la reiterazione;
- **€ 4.000,00**, Art. 4 comma 3 CCNL 5/10/2001 risorse L.R. n. 19 del 23.05.1997 per incentivazione della produttività e la qualificazione del personale;
- **€ 472,56** Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 comma 4 ;

DI DARE ATTO che:

- sono rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 9, comma. 2 bis del D.Lgs. 78/2010;
- le risorse destinate al finanziamento del fondo sono previste e stanziare in bilancio nei rispettivi capitoli di spesa per l'anno 2014.

Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

